

## Associazione Professionale

L'A.E.Me.F. è inserita nell'elenco speciale del Ministero dello Sviluppo Economico delle Associazioni Professionali che rilasciano "Attestato di Qualità e qualificazione dei servizi di Mediazione Familiare", ai sensi della Legge n°4/2013.



## Riforma Cartabia

### + mediazione familiare

Separazioni, divorzi e figli:  
giudizi più rapidi in tribunale

di **Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro** (Il Sole 24 Ore del 24.05.2021)

Verso il «rito unico». La riforma del processo civile delinea un nuovo procedimento per le crisi familiari, snello e con più poteri per il giudice a tutela delle parti deboli. Elenco dei

Mediatori Familiari. Un rito unico per le separazioni, i divorzi, l'affidamento dei figli delle coppie di fatto e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Nuovi poteri di intervento d'ufficio al giudice, sui provvedimenti che riguardano i minori e le vittime di violenza. La possibilità di proporre nel procedimento di separazione anche la domanda di divorzio. Più spazio alla mediazione familiare e alla negoziazione assistita. Sono i punti qualificanti del nuovo procedimento per la famiglia, pensato dalla commissione per la riforma del processo civile voluta dalla **ministra della Giustizia, Marta Cartabia**.

Le novità sono contenute in un ampio pacchetto di emendamenti da presentare al disegno di legge delega sul processo civile (atto Senato 1662). L'obiettivo del progetto di riforma è quello – in linea con le indicazioni del Pnrr – di assicurare decisioni più rapide ed efficaci.

### Il rito unico

Oggi i procedimenti che riguardano le crisi familiari seguono procedure diverse di fronte a diversi organi. Ora il Governo intende superare le differenze creando un rito unico per i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Un intervento che si potrebbe inserire – si legge nella relazione agli emendamenti – anche in una riforma più ampia, che punti a realizzare «un'unica autorità giudiziaria per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Ma anche senza arrivare al giudice unico,

«l'unificazione dei riti appare comunque misura idonea a garantire importanti obiettivi», come trattamenti omogenei per situazioni analoghe e tutele e orientamenti uniformi.

## Ma come sarà questo rito unico?

La competenza sarà attribuita al giudice collegiale, ma con ampi poteri di delega al giudice relatore, per sveltire il procedimento. Si indica anche la competenza territoriale (che spesso fa litigare): sarà prevalente il criterio della residenza abituale del minore. Il giudizio sarà introdotto con ricorso, che conterrà già i mezzi di prova e, se la domanda verte su assegni o alimenti, copia delle denunce dei redditi e delle disponibilità economiche e finanziarie degli ultimi tre anni (ma nei tribunali si sono già affermate prassi più avanzate, con la disclosure su movimentazioni bancarie di conti e carte e la formalità del giuramento). Si punta poi a superare l'attuale divisione del procedimento in due fasi (presidenziale e istruttoria): il giudice fisserà la data dell'udienza e potrà adottare subito i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e dei minori. Alla prima udienza le parti dovranno comparire per tentare la conciliazione, come già oggi avviene per le separazioni e i divorzi; il giudice potrà invitare le parti a fare un percorso di Mediazione Familiare (esclusi i casi in cui si denunci violenza domestica) con Mediatori Familiari che hanno una specifica formazione (come da normativa UNI 11644 del 2016) già iscritti a Registri professionali delle varie Associazioni riconosciute dal MISE che confluiranno nell'elenco che sarà creato presso ogni tribunale.

Se la conciliazione non riuscirà, il giudice potrà pronunciare alla prima udienza la sentenza definitiva o solo parziale sullo stato, se il processo deve proseguire per decidere sugli assetti economici e la collocazione dei minori. Dopo la rimessione della causa in decisione, la sentenza dovrà essere depositata entro 60 giorni.

Una proposta ad hoc è dedicata a separazione e divorzio: nel processo di separazione sarà possibile proporre anche la domanda di divorzio, che sarà procedibile una volta passata in giudicato la sentenza parziale di separazione e decorsi i tempi previsti. E si potranno riunire i due procedimenti in corso nello stesso tribunale. Si prevede anche un unico modello processuale (con meno limiti di oggi) per far valere le garanzie del pagamento dell'assegno attribuito alle parti deboli della crisi di famiglia.

I poteri d'ufficio Nei criteri di delega dettati dagli emendamenti del Governo entra la codificazione del potere del giudice di adottare «provvedimenti relativi ai minori» d'ufficio, anche in assenza di istanza di parte: un'indicazione molto delicata che va precisata meglio per evitare di comprimere i diritti connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice potrà d'ufficio anche disporre mezzi di prova a tutela dei minori e delle vittime di violenza, anche oltre i limiti stabiliti dal Codice civile.

E, in generale, verrà creata una "corsia preferenziale" per i procedimenti in cui si denunciano violenze domestiche o di genere. Si prevede, infine, la possibilità di nominare, anche d'ufficio, il curatore speciale del minore.

E il giudice avrà la facoltà, una volta acquisito l'accordo delle parti di nominare come suo ausiliario un professionista con competenze specifiche: l'obiettivo è realizzare interventi sulla famiglia per superare i conflitti, sostenere i minori e migliorare le relazioni tra genitori e figli.



## • Una iniziativa dell'AIAF

*AIAF Nazionale Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori Associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, opera sull'intero territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone.*

# MANIFESTO AIAF

La situazione di perdurante emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha confermato che la corretta gestione delle relazioni personali è fondamentale per la tenuta dei rapporti sociali; ha fatto comprendere quanto sia importante che lo Stato garantisca la salute dei suoi cittadini, salute che, come afferma l'OMS, non corrisponde ad "assenza di malattie o infermità" ma ad uno "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale". Un obiettivo che non può essere centrato senza la creazione di strumenti e luoghi per la composizione dei conflitti familiari.

È dunque imprescindibile che la riforma del processo civile richiesta dall'Unione Europea si occupi specificamente, come **AIAF chiede da anni**, dei diritti delle relazioni familiari, diritti bistrattati prima e dimenticati poi.

Una riforma che non può prescindere dall'introduzione di un **Giudice unico**

**specializzato**, chiamato a decidere tutte le controversie che riguardano la famiglia ed i minori di età, evitando così che i cittadini debbano fare la spola tra questo e quel Tribunale.

Una riforma che contenga il ruolo delle **professionalità extragiuridiche**, di cui certo non si vuole negare l'importanza, ma che devono limitarsi a supportare, senza sostituire, il giudice, sempre e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: lo Stato non può affidare a terzi la tutela dei diritti della persona.

Una riforma che dia nuova vita alla figura **dell'avvocato negoziatore**, privilegiando la negoziazione assistita che rimane, tra gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quello che meglio garantisce il riconoscimento e la tutela dei diritti soggettivi, personali e patrimoniali, dei minori di età e degli adulti.

Una riforma che non induca chi è **vittima di violenza**, di qualunque tipo, a continuare a subire, nella paura che un giudizio possa risolversi nella sua colpevolizzazione.

Una riforma che, finalmente, porti a compimento la **digitalizzazione** del processo.

Una riforma che, anche e soprattutto nel diritto delle relazioni familiari, realizzi i principi del giusto processo.

**AIAF** chiede con forza al Governo e al Parlamento, dopo tanti anni di attesa, un intervento organico che preveda quanto segue.

### **Riforma ordinamentale e rito applicabile.**

1. Abrogazione del Tribunale per i minorenni e istituzione delle Sezioni Specializzate per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, con unificazione delle competenze davanti ad un unico Giudice, così da evitare alle famiglie,

che hanno bisogno di regolamentare i loro rapporti, di dover instaurare plurimi procedimenti per la composizione del conflitto, come oggi sono obbligati a fare.

2. Specializzazione del Giudice, con abrogazione del limite decennale di permanenza nell'incarico.

3. Introduzione di un rito unico per tutti i procedimenti di competenza delle Sezioni Specializzate, con piena attuazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio (mediante la previsione di un processo strutturato organicamente per legge) e contenimento dei poteri officiosi del Giudice. Il rito dovrà essere improntato a principi di particolare snellezza e speditezza, atti a regolare l'urgenza che caratterizza il contenzioso delle relazioni familiari, ma non ancorato a criteri generici di "semplificazione e flessibilità" che richiamano in maniera preoccupante il rito camerale, la cui disciplina, generica e lacunosa, risulta difficilmente compatibile con i principi del giusto processo, costituzionalmente sanciti.

4. Competenza monocratica generale ad eccezione dei procedimenti ex art. 330 c.c. di competenza del giudice collegiale circondariale, nonché dei procedimenti di adottabilità, penali a carico di imputati minori di età, amministrativi ex art. 25 RDL 1404/1934, relativi a persone minori di età sottoposte a programma di protezione, nei quali il Tribunale deciderà in composizione collegiale integrata con un solo componente laico, cui non potrà essere delegata l'assunzione di alcun atto istruttorio o diverso incombente del procedimento.

5. Obbligatorietà della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in tutti i procedimenti ex artt. 330/333 c.c. oppure ogni qualvolta sia emesso un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

6. Obbligatorietà dell'ascolto diretto del minore da parte del Giudice specializzato, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a Giudice diverso da quello del procedimento.

7. Pronuncia, su richiesta di una delle parti della sentenza parziale di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile direttamente alla prima udienza, passibile solo di appello immediato.

8. Reclamabilità, ex art. 669 ter decies c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, ivi compresi quelli di modifica o revoca emessi nel corso del giudizio.

9. Semplificazione delle procedure consensuali, che preveda anche l'assistenza di un avvocato per parte ed eliminazione del giudizio di equità ex art. 5, comma 8 L. Div.

10. Revisione integrale del sistema delle "garanzie", mediante adozione di un modello unico e semplificato.

11. Eliminazione, per i crediti derivanti da assegni di mantenimento, dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.

12. Istituzione delle Sezioni Specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di Corte d'appello, competenti per l'impugnazione di tutti i provvedimenti di competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale.

13. Stanziamento di consistenti risorse, che consentano l'aumento della pianta organica dei giudici ordinari e del personale amministrativo, la loro formazione, la riorganizzazione dell'edilizia giudiziaria, la digitalizzazione del processo, al fine di consentire la celere definizione delle procedure, soddisfacendo l'urgenza che connota la materia del processo familiare.

### **Consulenza Tecnica e Servizi Sociali.**

1. Esclusione dei Servizi Sociali dallo svolgimento di qualsivoglia attività di valutazione delle capacità genitoriali e/o di accertamento; i Servizi Sociali potranno svolgere, nel rispetto delle attribuzioni previste dalle norme attualmente in vigore, la sola attività di supporto a favore del nucleo familiare, basata sulla volontarietà ed esclusivamente al di fuori del processo.

2. Divieto di delegare al CTU ogni e qualunque decisione in punto responsabilità genitoriale, modalità di accudimento e tempi di permanenza; rispetto rigoroso, anche durante le operazioni, dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul, nei casi di violenza domestica e/o di genere.

3. Istituzione, presso ciascun Tribunale, di un Elenco speciale dei CTU esperti in relazioni familiari, con divieto per il CTU di assumere l'incarico di CTP all'interno della circoscrizione.

4. Divieto di CTU c.d. "trasformativa" e/o con funzione di "monitoraggio".

5. Obbligo del CTU, a pena di nullità della perizia, di audio-videoregistrare tutte le operazioni peritali, depositando i relativi supporti, unitamente alla documentazione acquisita, su autorizzazione del Giudice in corso di perizia, nel fascicolo telematico.

6. Diritto delle parti all'accesso immediato, anche in deroga alla L. 241/90, alla documentazione nel caso di indagini svolte dai Servizi Sociali extra processum.

### **Negoziatazione assistita familiare.**

1. Estensione dell'istituto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ed agli obblighi di mantenimento dei figli maggiorenni.

2. Digitalizzazione della procedura, anche mediante creazione di apposito archivio da istituire presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. Definitiva precisazione che l'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito del nulla osta o dell'autorizzazione del PM, è, di per sé, titolo idoneo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.

4. Accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli aventi diritto al beneficio.

5. Deducibilità fiscali delle spese legali sostenute.

### **Mediazione familiare e coordinazione genitoriale.**

Dopo aver espletato la negoziazione assistita e non aver formalizzato con gli avvocati delle rispettive parti ( Legge 162 /2014) le stesse verranno invitate a seguire un percorso di mediazione familiare.

1. Creazione di un elenco dei Mediatori Familiari e di un elenco dei Coordinatori Genitoriali, la cui iscrizione sia riservata a professionisti validamente formati anche in ambito giuridico.

2. Previsione della mediazione familiare come istituto volto alla composizione del conflitto genitoriale e non anche come ADR vicaria al processo, né come diretta alla composizione degli aspetti economico-patrimoniali del conflitto (c.d. mediazione familiare globale).

3. Assoluta ed effettiva volontarietà dell'adesione delle parti al percorso di coordinazione genitoriale e/o alla mediazione familiare, che mai deve assurgere a condizione di procedibilità della domanda.

4. Assoluto rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.

### **Procedimenti “de potestate” e affidamento eterofamiliare. (anche indipendentemente dalla riforma generale del processo)**

1. Abrogazione dell’art. 403 c.c. e revisione delle circostanze legittimanti l’emissione di provvedimenti di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla famiglia.

2. Obbligatorietà della previsione di un termine di durata delle misure limitative della responsabilità genitoriale e di allontanamento del minore dalla famiglia.

3. Obbligatorietà della collocazione eterofamiliare come sola misura residuale, valutandosi prioritariamente la collocazione presso parenti o persone legate affettivamente al minore.

4. Obbligatorietà della presenza dei difensori delle parti e del curatore speciale del minore a tutti gli incombenti.

5. Obbligatorietà del deposito immediato, nel fascicolo d’ufficio del procedimento, di tutta la documentazione acquisita d’ufficio o su istanza di parte, salvo altro diverso motivato provvedimento del Giudice.

6. Esame della famiglia affidataria da parte del Giudice e incompatibilità all’incarico di Giudice non togato per chi ha interessi in strutture di affido o presta a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito.

### **Adozione**

1. Estensione della facoltà di presentare domanda di adozione piena alle coppie dello stesso sesso civilmente unite e alla persona singola, al fine di realizzare una più efficace e concreta tutela della vita privata e familiare, come prevede l’art. 8 CEDU.

2. Introduzione di una disciplina unitaria degli effetti dell’adozione, piena o “mite”, per una

più completa tutela del minore: unificazione della disciplina del cognome, della responsabilità genitoriale, della parentela.

3. Revisione della disciplina del diritto alla conoscenza delle origini sia per le ipotesi di parto anonimo, onde evitare le situazioni differenziate da tribunale a tribunale, sia negli altri casi, mediante snellimento della procedura di cui all’art. 28 L. 184/1983 e abbassamento dell’età per accedere alle proprie informazioni personali.

Nell’elaborazione di un progetto di riforma del codice di procedura civile, infine, non può non considerarsi l’impatto della violenza intrafamiliare, nelle sue molteplici declinazioni, non sempre visibili, che richiede una conoscenza approfondita del problema e impone:

- Un’attenta e scrupolosa formazione degli operatori a diverso titolo interessati ai processi familiari;

- un intervento del Giudice civile il più rapido possibile, onde regolamentare le relazioni e proteggere le vittime;

- l’effettivo rispetto della Convenzione di Istanbul e del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212;

- di prevedere l’esclusione dell’affidamento condiviso, nei casi accertati di violenza intrafamiliare;

- di porre in essere tutte le azioni positive per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria;

-l’introduzione di forme più efficaci di coordinamento tra il Giudice civile e quello penale e di una disciplina specifica di acquisizione degli atti del processo penale in quello civile, nel rispetto del segreto istruttorio.

# Stefano Pesci



## **La mediazione familiare scopre Internet per risolvere i conflitti.**

*(da un articolo di Marta Oliveri pubblicato il 30 aprile 2020 su ITALIA OGGI)*

Il confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19 non ha impedito ai Mediatori Familiari di proseguire il proprio lavoro in Francia. In questo periodo di isolamento domestico la loro procedura abituale ha subito un'innovazione inedita attraverso l'uso di Internet. Così, da remoto, riescono ad aiutare le coppie a ritrovare la fluidità nelle proprie relazioni. È una grande sfida dal momento che la Mediazione Familiare segue una metodologia rigorosa, essenzialmente basata su incontri fisici in luoghi neutri. La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e di divorzio. Per i mediatori familiari il linguaggio non verbale è molto importante, ma negli incontri virtuali è più difficile. Così, nelle loro interviste via Skype, i Mediatori Familiari si impegnano a decodificare altre espressioni via video: la voce, il cambiamento di tono, l'importanza del silenzio in una conversazione. Il dialogo a distanza rende le persone più libere di superare le proprie emozioni e di trovare risorse sconosciute. Questo nuovo modo di

comunicare può generare momenti propizi alle relazioni che magari si credevano distrutte. Le interviste via Internet pongono, però, soprattutto il problema della riservatezza quando si devono raccontare le proprie emozioni intime. Per questo i Mediatori Familiari chiedono ai loro assistiti di trovare un luogo appartato prima di cominciare l'incontro via internet; di allontanare i bambini e di non registrare le sedute. Il rischio sarebbe di veder utilizzato il colloquio con il mediatore familiare contro l'ex congiunto nel quadro di una procedura di separazione e di divorzio. Tutto il contrario dello scopo della mediazione familiare che consiste nel tentativo di appianare i contrasti e di rinnovare il dialogo in clima di fiducia e di equilibrio. La mediazione familiare a distanza è meglio di niente, dobbiamo adattare il quadro a questo periodo ancora agitato per la pandemia, ha detto a Le Monde, Florence Gautheron, responsabile della mediazione nell'Unione dipartimentale delle associazioni familiari (Udaf.)



I mediatori devono essere flessibili e pragmatici; il confinamento può essere un catalizzatore di opportunità in questo clima di insicurezza collettiva. In periodo di confinamento la mediazione rivela crudamente le disuguaglianze sociali: alcuni

mediatori hanno dovuto desistere perché le famiglie non avevano computer o tablet per interloquire a distanza oppure abitavano in case troppo piccole, nei quartieri degradati, per avere uno spazio riservato da consentire il lavoro del mediatore.

## **IN ATTESA**

*In attesa dell'introduzione dell'assegno unico per i figli, previsto per il 2022, ecco una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane: un fondo per aiutare la mamma o il papà che debbano versare l'assegno mensile per i loro bambini. È la prima volta che si prende in considerazione questa categoria. Ecco le cose da sapere*

**Il nuovo bonus 2021 per "single" è una misura varata dal governo per aiutare i genitori che si sono separati o hanno divorziato e hanno difficoltà con l'assegno di mantenimento per i propri figli. Il contributo varia in base alla situazione economica del genitore e può raggiungere un massimo di 800 euro mensili. È la prima volta che si prendono in considerazione i genitori separati e divorziati.**

## **Tracce di mediazione familiare nel linguaggio biblico**



*Prof.ssa Margherita Marzario  
Insegnante, Docente,  
Ricercatore universitario*

*L'Autrice propone un originale accostamento facendoci scoprire, attraverso alcuni passi della Bibbia, il nesso esistente tra il fenomeno della mediazione familiare e il testo sacro.*

La mediazione è un concetto che affonda le sue radici anche nella religione, ma se si legge attentamente la Bibbia si trovano spunti efficaci ed attuali anche per la Mediazione Familiare.

Nel libro di Isaia, capitolo 61, versetti 1-3a, si legge: “[...] mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri”. Verbi ed azioni che si possono riferire al mediatore familiare che interviene in situazioni di sofferenze relazionali, “piaghe dei cuori



spezzati”, per “proclamare”, chiamare a gran voce avanti, in altre parole richiamare i confliggenti alle responsabilità e proiettarli oltre l’invischiamento della conflittualità.

Isaia 61, 3b-4, recita: “[...] si chiameranno querce di giustizia [...]. Riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate”. La molteplice simbologia della quercia, tra cui l’essere simbolo della famiglia, albero della vita, albero della saggezza, ben si riferisce tanto alla famiglia in crisi, perché la quercia simboleggiava pure la forza primordiale e l’abilità di sopravvivere anche nei periodi più difficili, quanto la mediazione familiare, perché la quercia era simbolo di rinascita, di avvento, di luce dopo il buio, quella che è la funzione della mediazione per la famiglia in crisi. La mediazione familiare è una forma di giustizia, variamente denominata come “giustizia mite”, “giustizia delle emozioni”, “giustizia del quotidiano”, “giustizia del buon senso”, “giustizia della prossimità”. La mediazione fornisce gli strumenti per riedificare, ricostruire, restaurare; i verbi biblici usati al futuro si addicono alla mediazione familiare perché gli eventuali accordi o progetti raggiunti dai coniugi o conviventi riguarderanno il futuro. Significative le parole “i luoghi devastati dalle generazioni passate”, che possono riguardare la singola famiglia oppure la famiglia “a


relazione chiasmatica”, ovvero una famiglia in cui esiste una situazione conflittuale tra la coppia e le rispettive famiglie d’origine. La “relazione chiasmatica è sempre esistita e spesso è inasprita dalle donne delle singole famiglie: “Erano insieme: erano felici. I familiari, che non li perdevano di vista, si erano piazzati fra loro e li tenevano separati con dolcezza implacabile, ma il ragazzo e la ragazza sapevano di essere vicini, e il resto non contava. [...] Le due famiglie, appartenenti l’una alla piccola, l’altra alla media borghesia, non si frequentavano; gelose ognuna del proprio spazio, mantenevano le distanze con atteggiamento cortese, ma fermo, privo di ostentazione. Si barricavano dietro una roccaforte fatta di palette da spiaggia e di seggiolini pieghevoli, rispettando scrupolosamente il territorio altrui e difendendo il proprio con garbo ma senza cedimenti, come una spada di buona tempra si piega e non si spezza. Le madri sussurravano: «Non toccare: non è roba tua. Mi scusi, signora, quel posto è il mio. Tieni d’occhio i tuoi giocattoli se non vuoi che te li prendano» (la scrittrice Irène Némirovsky). In tal caso il campo operativo della mediazione familiare s’allarga a più famiglie. Per “luoghi devastati” si possono intendere anche i conflitti sull’assegnazione della casa familiare e sull’affidamento dei figli, uno degli ambiti d’intervento della mediazione familiare. Il passaggio dai “luoghi devastati” a nuovi luoghi

richiama tanto la neutralità della stanza della mediazione al cui esterno si depongono le armi e si escludono possibili interferenze o ingerenze quanto i cosiddetti “luoghi neutri” per le relazioni genitore non collocatario – figli ed altresì il nuovo assetto familiare che si costruirà dopo il percorso mediativo.



Continuando a leggere la Bibbia, nel Salmo 85, versetti 11-12 vi è scritto: “Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo”. La mediazione familiare si rivela una sorta di percorso dell’identità familiare in cui ci si rende conto che amore, verità, giustizia e pace familiari sono in continua evoluzione e rigenerazione e che sono differenti rispetto all’amore, alla verità, alla giustizia e alla pace intesi e vissuti a livello individuale. La mediazione mira a “rivestire” quell’ambiente familiare, quell’atmosfera di felicità, amore e comprensione necessari per il pieno ed armonioso sviluppo della

personalità del fanciullo e per il benessere di tutti i suoi membri (dal Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia). In mediazione si diventa consapevoli che una famiglia può smembrarsi, può allontanarsi un membro, ma non si dissolve la “familiarità”. È questa la ratio della disciplina codicistica dei provvedimenti riguardo i figli (art. 337-ter cod. civ. aggiunto dal decreto legislativo 154/2013 in materia di filiazione) e dell’assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza (art. 337-sexies cod. civ. aggiunto dal decreto legislativo 154/2013), che si cerca di armonizzare nella mediazione familiare; è bene precisare che nella locuzione “casa familiare” è una delle poche volte in cui si usa l’attributo familiare proprio perché pregno di significati. In mediazione si matura che ci si può rispettare e voler bene anche se non più legati dall’amore inteso come sentimento; dovrebbe essere questo il contenuto concreto delle forme giuridiche di solidarietà post-coniugale, dall’assegno divorzile alla pensione di reversibilità. “Incontro” e “germoglio”, che rappresenta la novità, sono l’essenza della mediazione familiare: nuovi approcci comunicativi, nuove regole, nuovi assetti. La pace, la verità e la giustizia raggiunti in mediazione soddisfano esigenze interiori diverse da quelle esigenze cui rispondono la pace, la verità e la giustizia ristabilite in sede giudiziaria.



La “terra” e il “cielo” rappresentano metaforicamente i limiti della mediazione: ricordarsi delle origini, degli inizi, far emergere ciò che è sotteso, nascosto, pertanto i motivi della conflittualità, le esigenze, le aspettative, levarsi dalle bassezze, dalle piccolezze ed elevarsi verso l’altro ed altro ma con progetti condivisi e realizzabili, come il cielo che ricopre ognuno e tutti. Nella pratica mediativa: “Da una parte, il veder raffigurato il genogramma permette alla coppia sia di visualizzare fisicamente i diversi legami (filiale, genitoriale, coniugale, ...), sia di ricordare dove affondano le radici familiari proprie e dei figli. Questo aiuta a comprendere che la relazione genitori-figli si alimenta anche della

possibilità, per i figli, di continuare a tener vivi i rapporti con le generazioni e le stirpi di ciascun genitore. Paradossalmente, la rottura coniugale, invece di cancellare i legami con la famiglia del coniuge, può portare ad una maggiore consapevolezza dei vincoli di appartenenza, che ciascuno ha con i propri legami familiari e con quelli dell’altro. Questo perché «la matrice familiare è una relazione perenne, da cui non è dato evadere, anche se si può cercare, e con valide ragioni, disperatamente di farlo». La Mediazione, perciò, mira a far rivivere queste appartenenze familiari. Da qui deriva l’importanza che, nel prendere gli accordi di separazione, i genitori discutano anche di come i figli potranno vedere, frequentare nonni, zii, cuginetti, ... Dall’altra parte, riportare sulla lavagna il calendario degli argomenti di cui si vuole parlare, fa sì che i genitori possano vedere e così sapere che ogni questione, per loro importante, avrà un suo spazio ed un suo tempo all’interno della Mediazione. In questa maniera, non saranno sopraffatti dall’ansia di non riuscire a prendere degli accordi o dalla fretta di dover discutere tutto e subito. Il percorso così strutturato dà modo ai genitori di distinguere i sentimenti ed i bisogni dei figli, dai propri, mettendo in evidenza le questioni più importanti; fornisce loro, inoltre, un punto d’attenzione comune e li aiuta a stabilire le


priorità nella discussione” (le mediatrici familiari Daniela Galli e Chiara Kluzer).[2]

Nel Nuovo Testamento, particolarmente nei Vangeli, vari sono i brani che si possono riferire alla mediazione familiare. Uno dei brani evangelici più esplicativi dello spirito del “modus operandi” della mediazione familiare è la “parabola del buon Samaritano” (Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 29-37). L’uomo derubato, bastonato e lasciato mezzo morto rappresenta la famiglia (o i suoi membri); il sacerdote può riferirsi ai sacerdoti di oggi che possono occuparsi dei casi di nullità di matrimonio o di altri casi ma non della conflittualità familiare; il levita (ministro di Dio) può simboleggiare l’amministrazione di giustizia che non può intervenire nei meandri della quotidianità familiare. “Invece un uomo della Samaria, che era in viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione” (versetto 33): Samaria, significa letteralmente “punto di osservazione, torre di guardia”, quello che fa il mediatore; “in viaggio”, perché la mediazione è un percorso; “passare accanto”, la prossimità del mediatore; “vedere”, avere chiara la situazione e metterla in chiaro; “avere compassione”, empatia, neutralità empatica. “Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo e gli disse: «Abbi cura di lui e anche se spenderai di più pagherò io

quando ritorno»” (versetti 34-35). “Andare vicino”: l’equivicinanza del mediatore; “versare olio e vino”, districare e accomunare le ferire relazionali; “fasciare”, chiudere col passato. “Caricare sull’asino”, presa in carico e accompagnamento; “portare ad una locanda”, dare un nuovo assetto; “fare tutto il possibile”, la progettualità; il “locandiere che deve aver cura” sono i “mediati” stessi che devono aver cura della realizzazione del progetto; “ritornare”, si può riferire alla fase di “follow up”, incontri o interviste, anche a distanza di un anno dal raggiungimento dell’accordo o progetto, per sentire i “mediati” sulla realizzazione e soddisfazione relative alla gestione delle nuove dinamiche relazionali.

La mediazione familiare è “vangelo” nel senso letterale di “buona notizia” ed il mediatore è messaggero di buone notizie, perché prospetta nuovi percorsi, nuovi obiettivi, nuovi intrecci relazionali.





- incontrare i componenti del comitato dei promotori, le mediatrici, i mediatori e le organizzazioni che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla Fondazione;
- conoscere la situazione complessiva delle persone coinvolte e delle disponibilità economiche manifestate;
- comprendere meglio le specificità della costituenda Fondazione e le sue priorità

Hanno partecipato numerosi tra: università, associazioni professionali di mediazione familiare, commerciale, civile e ADR.

La nostra Presidente si è offerta di esercitare un coordinamento sulle associazioni, scuole e università nella mediazione familiare.

Sulla base delle indicazioni emerse dal “tavolo delle mediazioni e di mediatori”, aggregazione informale di mediatrici e mediatori di vari ambiti riunitasi a Milano il 12 aprile 2019 e il 4 aprile 2020, sei mediatrici e cinque mediatori hanno costituito e formalizzato, in data 25 giugno 2020, il COMITATO DEI PROMOTORI DELLA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE con sede a Milano.

Il Comitato dei Promotori ha invitato la nostra Presidente Gabriella Vigliar, come relatrice sul tema: “ la formazione del Mediatore Familiare” al convegno:

**“INSIEME VERSO LA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE”**

organizzata in modalità on line il giorno giovedì 30 settembre 2021 con inizio alle ore 17.30 - 19.00

L'evento è stato un'occasione per:


### Macroregione Sud

La dott.ssa Rossella Cosentino, Mediatrice Familiare e membro del Direttivo della macroregione SUD ha organizzato *in presenza* il Convegno su: “Il Diritto di essere Bambini” che si svolgerà a Castrovillari (cs), domenica 31 ottobre 2021 ore 16,30.

## Macroregione Centro

Sono aperte le iscrizioni al XIV° corso di formazione in mediazione familiare presso la FMF- Alta scuola di formazione di Roma.

La presentazione sarà in webinar il 5 novembre p.v.



*Periodico d'informazione per i Mediatori  
Professionisti A.E.Me.F.  
Direttore Responsabile: Guido Parrinello*

**F.M.F.**

Istituto di alta Formazione in Mediazione Familiare  
(già Associazione Europea Mediatori Familiari fondata nel 2003)

Presenta



### XIV CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Biennio 2021 – 2023

*La Mediazione Familiare è una nuova professione che riunisce in sé le conoscenze, le capacità e gli obiettivi di un autentico operatore di pace! La pace di cui hanno bisogno i figli, in special modo quelli di coppie che hanno deciso di separarsi. Trasforma i conflitti e crea opportunità di crescita per genitori e figli*

**Presentazione on line venerdì 5 novembre alle 15,30**

Il Mediatore Familiare dopo il percorso formativo, avrà conseguito conoscenze, abilità e competenze professionali regolamentate dalla norma UNI 11644/16 e potrà iscriversi al Registro nazionale Mediatori familiari A.E.Me.F. pubblicato nel sito del MiSE

**INIZIO DEL CORSO: domenica 21 novembre 2021**

#### Requisiti per l'iscrizione

Diploma di laurea almeno triennale in discipline umanistiche, sanitarie ed equipollenti come da Tabella M.I.U.R., master triennale in counseling, titoli accademici secondo nuovo e vecchio ordinamento e titoli ottenuti all'estero. Come apprendimento non formale, comprovata esperienza almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze di gestione della conflittualità nell'area della famiglia

È PREVISTO UN COLLOQUIO INFORMATIVO DI AMMISSIONE

#### Informazioni e prenotazioni

E mail: [segreteria@centrofmf.it](mailto:segreteria@centrofmf.it) – Tel. 06 3610048 o 06 92090704  
Orario apertura segreteria piazza Mancini 4 scala c, int.7:  
lunedì/mercoledì/venerdì dalla 09.00 alle 13.00



